

# Comporto malattia e Covid-19

In merito all'interpretazione dei vari DPCM che, dallo scorso anno, avrebbero dovuto fare chiarezza sul calcolo della malattia relativa al Covid-19, c'è stato un confronto con la Direzione aziendale nel quale la Direzione stessa sosteneva che: *“la malattia per Covid-19 rientra nel conteggio della malattia ai fini della conservazione del posto di lavoro (CCNL Industria Metallmeccanica sez. IV titolo VIII ART. 2.)”*, noi, invece, che non rientrasse né la malattia per Covid-19 né la quarantena.

Abbiamo quindi rivolto la domanda all'Ufficio legale della FIOM di Milano.

Questa è la loro risposta sull'argomento:

- nel caso in cui il lavoratore sia positivo al Covid-19, il suo periodo di malattia, che va dal primo giorno di malattia fino al primo tampone negativo, viene trattato come degenza ospedaliera, che nel Contratto nazionale dei metalmeccanici rientra nel comporto e quindi viene calcolato nel computo dei giorni del comporto breve stesso
- invece, in caso di contatto stretto con una persona positiva al Covid-19, sia esso un familiare o un collega di lavoro, e si viene quindi posti in quarantena fiduciaria o preventiva, questa non deve essere calcolata nel comporto breve; nel caso in cui, in un secondo tempo, lo stesso dovesse risultare positivo, da quel momento rientrerebbe nel primo caso citato.

Entrambi i casi prevedono, per il lavoratore, la normale retribuzione della malattia prevista dal Contratto nazionale.

Ribadiamo e rinnoviamo infine la richiesta, alla Direzione aziendale, di rispettare ed applicare l'Articolo 10 del CCIA 2004, sul fornire le informazione sulla malattia e periodo di comporto due volte l'anno (indicativamente ad Aprile ed Ottobre) per evitare il ripetersi di drammatiche risoluzioni del rapporto di lavoro.

Cologno Monzese, 02/07/2021

Le **RSU**

[www.rsusiaemic.org](http://www.rsusiaemic.org)  
[rsu.siaemic@tiscali.it](mailto:rsu.siaemic@tiscali.it)